


11.1. La carrozzina elettrica



Il codice stradale regola esplicitamente l'uso di sedie a rotelle su strada. Le sedie a rotelle che rientrano nella definizione di veicolo per uso di invalidi, anche se asservite da motore, sono quelle le cui caratteristiche non devono superare i limiti stabiliti dall'art. 196 del Regolamento al C.d.S. (v. tabella nella pagina seguente): limiti di lunghezza, larghezza e una velocità massima di 6 km/h per veicoli dotati di motore. Se tali limiti vengono superati, le sedie a rotelle sono

considerate come "ciclomotori", con tutti gli obblighi che ne derivano come targa, assicurazione, permesso di circolazione, ecc.. Inoltre dal 1 luglio 2005 sussisterà l'obbligo della patente (c.d. "patentino") per i ciclomotori. Consigliamo a tutti i compratori di informarsi molto bene presso i costruttori o rivenditori autorizzati, soprattutto sui dati tecnici. Determinanti sono i dati sulla grandezza e sulla velocità massima. I limiti si possono trovare nella tabella della pagina seguente.

Informazioni sulle assicurazioni, responsabilità civile

Nei casi in una carrozzella elettrica deve sottostare alle norme del codice stradale, sarà sufficiente un'assicurazione infortuni oppure un'assicurazione sulla responsabilità civile, che può essere stipulata presso qualsiasi compagnia di assicurazioni. Aprendo un conto corrente presso alcune banche, i clienti entrano automaticamente in possesso di un'assicurazione infortuni oppure di un'assicurazione per responsabilità civile, che può essere senza spese o richiedere un modesto premio annuale. In ogni caso si consiglia di controllare se un eventuale sinistro è coperto dal contratto.

Importante: fatevi dare le condizioni contrattuali e leggetele attentamente. Prestate particolare attenzione ad eventuali esclusioni! È necessario che nella polizza venga fatto riferimento all'uso di una carrozzina elettrica. Se una carrozzina elettrica viene riconosciuta dal codice stradale come ciclomotore è obbligatoria l'assicurazione per responsabilità civile.

Art. 46. Nozione di veicoli

1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.

ATTUAZIONI

Art. 196 (Art. 46 Cod. str.)

(Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi)

1. I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati:
 - a. lunghezza massima 1,10 m;
 - b. larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima puo' raggiungere il valore di 0,70 m;
 - c. altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo puo' raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremita' anteriore del veicolo;
 - d. sedile monoposto;
 - e. massa in ordine di marcia 40 kg;
 - f. potenza massima del motore 1 kw;
 - g. velocita' massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite e' quello ottenuto per costruzione ed e' riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione piu' alto. La prova e' effettuata su strada il guidatore in posizione eretta (massa 70 ± 5 kg).
2. Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma comporta l'inclusione della macchina nei veicoli di cui al primo periodo dell'articolo 46, comma 1.
3. In relazione a sopravvenute esigenze costruttive nonche' all'unificazione dei veicoli per uso di invalidi, il ministro dei Trasporti e della Navigazione puo' stabilire per tali veicoli caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate al comma 1.